

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 10/10/2012

Sommario

Articolo 1 - ISTITUZIONE
Articolo 2 - REQUISITI PER L' ISCRIZIONE
Articolo 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Articolo 4 - ISCRIZIONE
Articolo 5 - AGGIORNAMENTO
Articolo 6 - CANCELLAZIONE
Articolo 7 - PUBBLICITA' DELL'ALBO
Articolo 8 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI
Articolo 9 - AUDIZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Articolo 10 - CONSULTE PERMANENTI
Articolo 11 - CONVENZIONE SU PROGETTI E ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI
Articolo 12 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI
Articolo 13 - CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO
Articolo 14 - RICHIESTA E CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
Articolo 15 - RENDICONTAZIONE
Articolo 16 DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
Articolo 17 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Articolo 18 - PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 19 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE

- 1) E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini dell'articolo 23 dello Statuto Comunale di San Ferdinando di Puglia.
- 2) L'albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
- 3) Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento all'Albo Comunale delle Associazioni, la partecipazione delle stesse alla vita Amministrativa del Comune e i sostegni che l'Amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.
- 4) L'albo comprende:
 - a. le organizzazioni di volontariato;
 - b. le associazioni di promozione culturale e sociale;
 - c. le associazioni sportive dilettantistiche;
 - d. le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.
- 5) L'albo e suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
 - a. Attività culturali;
 - b. Combattentistica e d'arma;
 - c. Educazione e foliazione;
 - d. Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
 - e. Sociale e sanitaria;
 - f. Sport e tempo libero;
 - g. Ambiente.
- 6) Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di tre aree tematiche, ma soltanto in una ha diritto di voto. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.
- 7) Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee, ai forum, eccetera, delle altre sezioni tematiche solo come uditrici.

ARTICOLO 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti sul territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia da almeno un anno e che:
 - a. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
 - b. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 5 dell'articolo 1;
 - c. siano dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
- 2) Possono essere inserite di diritto nel registro, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato, con sede in San Ferdinando di Puglia, iscritte nei registri della Regione Puglia.
- 3) Non possono essere iscritti nel registro:
 - a. i partiti politici;
 - b. e associazioni sindacali, professionali e di categoria.

ARTICOLO 3 DOMANDA DI ISCRIZIONE

- L'iscrizione all'Albo Comunale é concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
- 2) La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'Ufficio Segreteria su apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio e richiedente:

- a. la denominazione ufficiale dell'Associazione;
- b. gli ambiti dell'Albo Comunale per cui si chiede l'iscrizione;
- c. una breve relazione delle attività svolte nei precedenti dodici mesi;
- d. le generalità del rappresentante dell'Associazione;
- e. le generalità e la firma di almeno dieci associati di età non inferiore ai sedici anni e residenti a San Ferdinando di Puglia;
- f. l'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire le comunicazioni;
- g. la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 2;
- h. nei casi indicati dal comma 2, art. 2, gli estremi che consentano le verifiche del caso.
- 3) Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.
- 4) Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

ARTICOLO 4 ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione é valutata dal Responsabile dell' Ufficio di Segreteria, il quale esprime per iscritto parere motivato sulla sua accoglibilità entro trenta giorni dalla presentazione.
- 2) Il Responsabile può richiedere l' integrazione della documentazione di cui all'art. 3, ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 1.
- 3) Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il Responsabile si sia pronunciato, la domanda si ritiene accolta.
- 4) Se la domanda é accolta, l'associazione viene iscritta immediatamente all'albo comunale.
- 5) In caso di non accoglimento della domanda, l'ufficio ne comunica le motivazioni.

ARTICOLO 5 AGGIORNAMENTO

- 1) Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.
- 2) Entro il mese di febbraio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le Associazioni iscritte all'Albo Comunale devono presentare per iscritto all' Ufficio Segreteria, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente.

ARTICOLO 6 CANCELLAZIONE

- 1) La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione.
- 2) La cancellazione è disposta dal Responsabile Ufficio Segreteria quando occorra uno dei seguenti casi:
 - a. l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'art. 2;
 - b. l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione dei contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
 - c. l'Associazione non presenti per due anni consecutivi la relazione annua;
 - d. le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.
- 3) Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro trenta giorni.

4) L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

ARTICOLO 7 PUBBLICITA' DELL'ALBO

1) L'albo e pubblicato all'albo comunale entro il 31 marzo di ogni anno, e può essere consultato presso l'Ufficio segreteria e tramite il sito internet del Comune di San Ferdinando di Puglia.

ARTICOLO 8 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI

- 1) Alle associazioni iscritte all'Albo Comunale appartengono i diritti di cui all'art. 23 dello Statuto Comunale.
- 2) Qualora l'Amministrazione Comunale indice una consultazione di cui all'articolo 25 dello Statuto Comunale, può invitare per iscritto o con un'altra forma idonea tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale nell'ambito pertinente al tema della consultazione.

ARTICOLO 9 AUDIZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale possono essere ascoltate su problemi specifici dalle componenti Commissioni Consiliari.
- 2) Gli inviti di cui al comma l devono, per quanto possibile, coinvolgere tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale che abbiano nei propri fini statutari l'argomento delle audizioni.
- 3) Ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale può richiedere di essere ascoltata dalla competente Commissione Consiliare, presentando per iscritto al Presidente della Commissione, il quale comunicherà all'Associazione l'occasione più idonea per l'audizione.

ARTICOLO 10 CONSULTE PERMANENTI

- 1) L'Amministrazione comunale può istituire Consulte Permanenti per il trattamento di argomenti di rilevante e continuo interesse o per rapportarsi stabilmente con Enti, gruppi di Associazioni e particolari categorie di Cittadini.
- 2) Ad ogni consulta permanente partecipano di diritto le Associazioni iscritte all'Albo comunale i cui fini statutari siano riconducibili agli scopi della Consulta.
- 3) L'organizzazione e le attività delle Consulte Permanenti sono disciplinate da appositi regolamenti.

ARTICOLO 11 CONVENZIONE SU PROGETTI E ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Nei settori di competenza comunale ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra Amministrazione Comunale ed Associazioni iscritte all'Albo possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:
 - a. attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni;
 - b. attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito delle strutture comunali o dipendenti dal Comune;
 - c. attività ed interventi innovativi e sperimentali.
- 2) La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;

- b. l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell' attività;
- c. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d. l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell' attività in modo continuativo;
- e. l'entità del rimborso assegnato all' organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
- f. le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- g. l' obbligo di presentare una relazione sull' attività svolta;
- h. l' obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- i. gli impegni dell'amministrazione.
- 3) La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.
- 4) Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 2.
- 5) Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate con le associazioni iscritte all'Albo per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

ARTICOLO 12 ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - a. in autonomia;
 - b. in collaborazione con il Comune;
 - c. con il patrocinio del Comune.
- 2) Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a. erogazione di contributi in denaro;
 - b. fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c. concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali;
- 3) La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma e soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
- 4) I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale, sono concessi dal Capo settore competente.
- 5) L'iscrizione al registro e titolo obbligatorio per l'erogazione delle forme di sostegno.

ARTICOLO 13 CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO

- 1) La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a. attività complessiva della associazione:
 - i) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
 - ii) coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - iii) incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - iv) rilevanza territoriale dell'attività;
 - v) grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
 - b. attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
 - i) rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - ii) attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;

- iii) valenza e ripercussione territoriale;
- iv) valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- v) valutazione dell' entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
- 2) Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
- 3) Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - a. l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - b. l' effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 14 RICHIESTA E CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

- 1) Le domande devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto prima della data di realizzazione dell' attività.
- 2) Per le forme di sostegno in natura, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.
- 3) Per i contributi in denaro la determinazione gestionale può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

ARTICOLO 15 RENDICONTAZIONE

- 1) Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:
 - a. una relazione sulle svolgimento dell'iniziativa per cui é stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.
- 2) La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro due mesi dalla conclusione all'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.
- 3) Con riferimento alle iniziative per cui é state concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presse la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.
- 4) I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettive disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
- 5) Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

ARTICOLO 16 DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

- 1) I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/0 di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b. non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;

- c. sia state sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventive dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell' amministrazione.
- 2) Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute nei limiti dell'art.l3, comma 2.
- 3) Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

ARTICOLO 17 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1) In relazione al perseguimento dei propri fini statutari le Associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale le informazioni e i dati di cui l'Amministrazione sia in possesso che riguardino in generale le condizioni di vita delle città nel suo complesso (es: andamento demografico, rilevamento dei prezzi, qualità dell'ambiente urbano e dei servizi, condizioni sociali)

ARTICOLO 18 PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) L'Amministrazione Comunale può riservare gratuitamente spazi sui propri mezzi di informazione istituzionali alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, per la pubblicizzazione delle loro attività.
- 2) Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno a disposizione uno spazio di affissione pubblicitaria gratuita presse le sedi municipali.
- 3) Le Associazioni iscritte all'albo comunale possono accedere a condizioni di favore al circuito delle affissioni comunali.

ARTICOLO 19 OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

 Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l' obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione.
- 2) Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazi0ne presso la Segreteria Generale del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.